

La Regione

Bocciato il primo ricorso contro il taglio dei vitalizi

Lo aveva presentato l'ex consigliere Claudio Bonfanti ma il giudice ha stabilito che la riduzione è «sopportabile efficace e non discrimina»

ANDREA MONTANARI

È il primo no in Lombardia ad un ricorso presentato da un ex consigliere regionale contro il taglio del 10 per cento dei vitalizi stabilito nel 2014 da una legge regionale che è stata confermata per i prossimi cinque anni lo scorso 27 novembre.

La sentenza del tribunale è di pochi giorni fa e riguarda il caso di Claudio Bonfanti. L'ex consigliere regionale socialista nella IV° e V° legislatura, che negli anni Novanta fu coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite ed è destinata a fre giurisprudenza. Anche sui cinquanta ricorsi ancora pendenti davanti al Tar della Lombardia. Dopo che due anni fa le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che la competenza in materia è della giustizia ordinaria.

Il giudice Martina Flamini, che ha rigettato la domanda ha stabilito infatti come si legge nel dispositivo della sentenza che «la riduzione dell'importo dell'assegno vitalizio per cui è causa si traduce in una misura sopportabile, proporzionale, efficace e non discriminatoria».

Il tribunale ha anche condannato Bonfanti a pagare alla Regione e al Consiglio regionale le spese per il processo, che sono state liquidate in 4.500 euro complessivi, oltre alle spese generali pari al 15 per cento.

Nel suo ricorso, l'ex consigliere

Bonfanti aveva sostenuto, invece, «di aver versato per dieci anni il contributo obbligatorio per la corresponsione dell'assegno vitalizio e che, dal 1995, cessata la carica al Pirellone, una volta maturato il requisito previsto dalle legge del 1983, aveva conseguito il diritto al trattamento di quiescenza». Lamentandosi del fatto che dal novembre 2014 e fino a 1 dicembre 2018 l'importo mensile del suo assegno era stato ridotto di 220,99 euro. E sostenendo quindi l'illegittimità costituzionale del taglio. Perché, a suo dire, il contributo di solidarietà introduceva una «modifica nettamente peggiorativa di diritti definitivamente acquisiti, senza alcun reale e comparabile beneficio in favore delle finanze regionali».

La corte Costituzionale infatti aveva chiarito già nel 1994 che «non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico» tra la situazione del titolare di un assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di una pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego. Per i giudici del tribunale, l'assegno vitalizio ha, al contrario, una chiara natura indennitaria. Tanto che le norme prevedono la reversibilità volontaria, la sospensione nel caso di elezione ad altra carica politica e la possibile maturazione contemporanea a trattamenti pensionistici. Per i giudici, Bonfanti non ha provato l'incidenza della modesta riduzione del suo assegno sul suo reddito complessivo. Mentre hanno escluso che il taglio dell'assegno violi in qualche misura i principi di eguaglianza e ragionevolezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

